



**COMUNE DI TORPÈ**  
PROVINCIA DI NUORO

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO MUNICIPALE**

N. 14 Del 05/10/2017	Oggetto: Obblighi di revisione Straordinaria delle Partecipazioni Societarie ex art 24 del D.Lgs n.175/2016 e successive modificazioni
-------------------------	--

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **cinque**, del mese di **ottobre** alle ore **18,00** , nella Sala Consiliare del Comune di Torpè , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in convocazione in sessione ordinaria .

COGNOME E NOME	PRESENTI	COGNOME E NOME	PRESENTI
Cabras Omar	Si	Pala Daniele	Si
Doddo Samuel	Si	Puggioni Fabrizio	Si
Buccheri Laura	Si	Dalu Antonella	Si
Marras Salvatore Antonio	Si	Duiu Giancarlo	Si
Sanna Martino Giovanni	Si	Flores Efisio	No
Campus Silvia	Si	Satta Rita	Si
Mais Francesca	Si		

**Totale Presenti 12 Totale Assenti 1**

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Deledda Graziella .

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La seduta è pubblica

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

il Comune deve provvedere ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dallo stesso ente, alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

devono essere alienate od oggetto di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni:

1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) per le quali si verificano le seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

Vista la disciplina vigente in materia, ed in particolare il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", art. 4 "1.

Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o

mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di

interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalita' di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attivita' di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.”;

CONSIDERATO che non e' necessario provvedere alla razionalizzazione delle partecipazioni possedute e, pertanto, non occorre procedere all'adozione di alcun piano;

Visto l'esito della ricognizione effettuata e accertato che non risultano partecipazioni da alienare o razionalizzare;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art.49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n°267;

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano,

### **DELIBERA**

di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016

di dare atto che non risultano partecipazioni da alienare o razionalizzare;

di dare atto che l'esito della ricognizione è comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014 , e che copia

della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

Letto, approvato e sottoscritto

**Sindaco**

F.to Arch. Cabras Omar

**Segretario Comunale**

F.to Dott.ssa Deledda Graziella

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo pretorio on-line dell'ente per la durata di **quindici giorni** dal **10/10/2017** al **25/10/2017** .

**Segretario Comunale**  
F.to Dott.ssa Deledda Graziella

## ATTESTAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **05/10/2017** perché:

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000);



**Segretario Comunale**  
F.to Dott.ssa Deledda Graziella

**La presente è copia conforme all'originale**